



CITTA' DI IMPERIA

Avviso pubblico per la nomina di sette esperti per la Commissione per la Toponomastica del Comune di Imperia

IL SINDACO

Visto l'articolo 4 del vigente Regolamento per la Toponomastica del Comune di Imperia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 3 luglio 2019;

INFORMA

che procederà alla nomina di sette esperti competenti in storia e cultura di Imperia o di ogni altra materia comunque riferibile all'onomastica della città quali membri della Commissione per la Toponomastica (**per le funzioni della Commissione si rinvia all'allegato Regolamento**);

che l'accettazione della nomina a membro della Commissione, per sua natura volontaria, non determina la costituzione di un incarico di collaborazione né di qualsivoglia vincolo contrattuale o di rapporto caratterizzato da subordinazione.

che chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta funzione, da svolgere a titolo completamente gratuito (senza emolumenti né rimborsi) e senza oneri per l'Amministrazione, deve far pervenire **entro e non oltre le ore 10.00 del 3 luglio 2023** una dichiarazione firmata di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e conforme al modello allegato alla presente, indirizzata al Sindaco di Imperia, corredata da un curriculum vitae, dall'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003, n. 196) e da copia di un documento di identità in corso di validità.

che le modalità di presentazione delle candidature sono le seguenti:

- a) consegna a mano all'Ufficio Protocollo – Viale Matteotti 157 – piano terra - attestazione di avvenuta ricezione;
- b) raccomandata A. R. per il tramite del servizio postale all'indirizzo sopra indicato, che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro il suddetto termine perentorio;
- c) PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.imperia.it

In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo posta (raccomandata a/r), sul

plico dovrà essere riportata la seguente dicitura “Dichiarazione di disponibilità per nomina commissione toponomastica”.


In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo PEC, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente (file formato p7m) oppure trasmessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, come copia per immagine della dichiarazione munita di sottoscrizione autografa dell'interessato, unitamente al curriculum e a copia per immagine del documento di identità in corso di validità;

Il presente avviso è pubblicato:

- all'Albo Pretorio del Comune di Imperia
- sul sito Istituzionale dell'Ente.

Imperia, 15 giugno 2023

Claudio Scajola

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Scajola', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat slanted.

RP/gf

**Al Sindaco del Comune di Imperia
Viale Matteotti, 157
Imperia**

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ (), il _____,
residente in _____ (), Via/P.za _____, n. _____,
CAP _____ C.F. _____, tel. _____ e-mail _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di godere dei diritti civili e politici

la propria disponibilità ad essere nominato membro della Commissione per la Toponomastica del Comune di Imperia in qualità di "esperto".

ALLEGA

-curriculum vitae
-copia documento di identità in corso di validità

(data)

(firma)



CITTA' DI IMPERIA

**REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA
DEL
COMUNE DI IMPERIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 3/07/2019

Art. 1 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di Imperia tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le denominazioni rispettino l'identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, oltre a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, l'attribuzione di toponimi alle aree di circolazione e luoghi pubblici in genere, le autorizzazioni per l'apposizione di iscrizioni commemorative, l'attività amministrativa della toponomastica, il funzionamento e la composizione della Commissione Consultiva.

Art. 3 - Organo competente a deliberare

1. In ragione delle leggi vigenti in materia le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture, la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n°223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo si avvale della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le iscrizioni commemorative, di cui al successivo art. 4, che esprime pareri motivati.

3. Nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione, salvo che per motivate ragioni di urgenza non sia stato possibile acquisirlo tempestivamente. Nell'atto stesso deve essere motivata l'eventuale difformità dal parere della Commissione.

4. Il provvedimento adottato sarà poi sottoposto all'autorizzazione prefettizia, così come previsto dal D.M. 25 settembre 1992 e specificato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10 febbraio 1996 che richiamano l'art. 1 della legge 23.6.1927, n. 1188 ed eventuali modifiche.

Art. 4 - Commissione Toponomastica

1. La Commissione Consultiva per la Toponomastica e le iscrizioni commemorative è composta da:

- sette esperti competenti in storia e cultura di Imperia o di ogni altra materia comunque riferibile all'onomastica della città e da un Segretario Verbalizzante, nominati dal Sindaco a seguito dell'esito di un avviso pubblico.

2. Le nomine sono effettuate nel perseguimento della rappresentanza paritaria di genere, **garantendo in ogni caso una presenza non inferiore a un terzo dei nominati per ciascun genere.**

La Commissione elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente **nella prima seduta**, che è convocata e presieduta dal Sindaco. Alle riunioni della Commissione è invitato permanente il Sindaco.

Alle riunioni della Commissione partecipano:

- Il Sindaco o suo delegato
- il Dirigente del Servizio Statistica e toponomastica o suo delegato
- Il Segretario verbalizzante nominato dal Sindaco

3. La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale. Le funzioni dei membri della Commissione sono svolte a titolo completamente gratuito.

5. La Commissione è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima della riunione. La Commissione esprime i propri pareri, entro 30 giorni dall'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri.

Art. 5 - Soggetti titolati alle proposte

1. I componenti il Consiglio Comunale, ciascun cittadino residente nel Comune di Imperia ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente costituita), con sede nel Comune di Imperia, può presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.

2. Le proposte di denominazione possono essere:

- a) specifiche quando individuino sia il toponimo che l'area o struttura da denominare;
- b) generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.

3. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta.

4. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza (D.M. 25.9.1992 e circolare ministeriale n. 4 del 1996).

Art. 6 - Competenze e indirizzi

1. La Giunta Comunale delibera previa acquisizione del parere obbligatorio non vincolante della Commissione Toponomastica.

2. Il parere obbligatorio non vincolante dovrà essere formulato in particolare sui seguenti punti:

- a) preferenza da accordare tra più toponimi eventualmente proposti in riferimento ad una stessa area, con attenzione anche alla valorizzazione di entrambi i generi;
- b) eventuali disagi a carico dei cittadini residenti per adeguamento documenti in caso di cambio del toponimo esistente;
- c) iscrizioni commemorative e loro eventuale corredo decorativo, da apporre a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- d) iscrizioni lapidarie e loro eventuale corredo decorativo, da apporre per iniziativa a cura e spese del Comune.

3. L'attribuzione dei toponimi deve rispettare l'identità culturale e civile della città e tenere in conto i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale, nonché l'equilibrio di genere.

4. Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

a) che il toponimo, indichi esso persone, località o altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, a una funzione toponomastica;

b) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città e al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità imperiese.

Art. 7 - Procedura per le proposte di denominazione

1. La Giunta Comunale richiederà il parere obbligatorio non vincolante alla Commissione Toponomastica per tutte le proposte formulate/pervenute al Comune di Imperia.

2. La Commissione esprimerà il proprio parere scritto su ciascuna proposta entro un massimo di 30 giorni.

3. Le proposte non costituiscono istanza all'Amministrazione e non danno luogo ad alcun procedimento amministrativo per il loro esame. L'ordine cronologico di presentazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione.

Art. 8 - Modifica alla toponomastica

1. La modifica della toponomastica esistente è da considerarsi procedura eccezionale.

2. Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano la fattispecie, la modifica deve rispondere a un interesse pubblico, debitamente motivato. La motivazione del provvedimento deve dare atto altresì delle ragioni che inducono a sopprimere (eventualmente) la vecchia denominazione/intitolazione.

4. Nel caso di variazioni dei toponimi di aree di circolazione esistenti, il Servizio Statistica e toponomastica, una volta esecutiva la relativa deliberazione, informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate, fornendo loro gli elementi per tutti gli adeguamenti necessari. In questo caso l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale in deroga a quanto disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n°223 del 30 maggio 1989.

Art. 9 - Norme transitorie e rimandi alla legislazione vigente

1. Il presente Regolamento si applica alle proposte già presentate alla data della sua entrata in vigore e alle domande già assunte al protocollo dell'ente la cui istruttoria non sia stata ancora perfezionata. Per tutte queste, la Giunta acquisirà il parere della Commissione Toponomastica entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione vigente in materia ed eventuali modifiche, alle Circolari del Ministero dell'Interno ed alle istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).